Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

BCC CREDITO COOPERATIVO

Informativa sulle modalità di applicazione della CIV

1 Principali definizioni

- **Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario, non sono da considerare come "clienti": "le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- **Affidamento o somma messa a disposizione del cliente o linea di credito:** la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- **Sconfinamento:** ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le "somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli" o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso ("utilizzo extrafido"), o in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
- **CIV (Commissione Istruttoria Veloce):** commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata – salvo le eccezioni di legge – a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

2 Caratteristiche generali e modalità di applicazione della CIV

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite di un finanziamento già concesso, la Banca applica, oltre ad un tasso di interesse debitore calcolato sul solo ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) volta a remunerare l'attività svolta per accertare il merito creditizio del cliente e per consentire l'addebito (istruttoria veloce), tenendo in considerazione delle possibili conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

La Banca, al fine di permettere una migliore comprensione da parte della clientela dei meccanismi di applicazione della CIV ai suddetti rapporti riporta di seguito un'illustrazione sulle sue modalità applicative e sul funzionamento dei relativi limiti e franchigie.

La CIV è applicata, oltre che in caso di finanziamento concesso sotto forma di apertura di credito in c/c, anche per quei finanziamenti in cui la disponibilità sul conto è generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario esame della complessiva esposizione debitoria del cliente, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti una tempestiva ed aggiornata consultazione di archivi informativi esterni, sia pubblici che privati, sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni

I costi sostenuti sono imputabili sia le spese vive per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'esposizione al rischio di credito della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

La CIV, in ogni caso, ha le seguenti caratteristiche:

1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono, comunque, essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è superiore a 5.000,00 euro; non possono essere previsti più di 3 scaglioni di importo;
2. non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, e non rappresenta una fonte di profitto per la Banca medesima;
3. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
4. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.
   Sulla base di ciò, la Banca definisce il concetto di saldo disponibile ai fini CIV.
   Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:
   a. la data "contabile", che rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
   b. la data "valuta", che è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
   c. la data "disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita. In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative o comunque dal contratto e dal relativo documento di sintesi.

Il saldo disponibile di fine giornata è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data "disponibile" e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione di tale saldo disponibile non si tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privano il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, la Banca garantisce il rispetto dei suddetti vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata, come sopra definito, non tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce.

2.1 Modalità di applicazione della CIV

La Banca applica la CIV nei casi in cui, a fronte di uno sconfinamento, è effettivamente svolta una valutazione ai fini della sua successiva autorizzazione, come ad esempio per far fronte ad uno dei seguenti pagamenti:

- pagamento titoli ed effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- pagamento deleghe fiscali;
- prelevamento allo sportello di contanti in valuta euro e/o estera;
- acquisto di strumenti finanziari
- ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto

La Banca non applica la CIV quando:

1. nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
   - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, (per gli utilizzi extrafido questi ultimi sono inferiori o pari a 500 euro);
   - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di tale esclusione al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

2. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ossia nei casi di addebito per:
   - competenze o interessi debitori;
   - spese o commissioni;
   - pagamento rata mutuo erogato dalla stessa Banca;
   - spese di tenuta conto;
   - canone annuo;
   - commissioni e/o spese per bonifici o altri servizi e strumenti di pagamento;
   - addebito di assegni trasferiti alla Banca per l'incasso risultati insoluti successivamente al riconoscimento al cliente della disponibilità sul conto corrente;
   - addebito di effetti documentali richiamati o insoluti, nel caso in cui alla presentazione dell'effetto documentale sia conseguito l'accredito anticipato del netto ricavo o l'ampliamento del fido utilizzabile. Nell'ipotesi in cui l'intermediario decida di anticipare a qualsiasi titolo la disponibilità delle somme riconosciute al cliente, l'annotazione in conto vale a estinguere l'apertura di credito a suo tempo concessa

3. lo sconfinamento ha avuto luogo indipendentemente dalla volontà della Banca, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare, ad esempio per:

- addebito insoluti;
- addebiti per utilizzo di carte di credito con rischio a carico della Banca;
- addebiti diretti (SDD) con rischio a carico della Banca (es. Telepass, ecc.);

4. lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa di un fido precedentemente accordato al cliente e, quindi, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione;

5. si sia in presenza di eventuali "partite prenotate" di somme da parte della Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

L'autorizzazione allo sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV è addebitata trimestralmente a valere sul rapporto su cui si è realizzato lo sconfinamento, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

3 Casi di applicazione della CIV e relativi esempi

La Banca ha determinato formalmente le modalità e i casi di applicazione della CIV a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore / non consumatore).

3.1 Determinazione della CIV su rapporti per clienti consumatori.

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV media unica applicabile ai **rapporti di c/c con consumatori**, la Banca ha adottato dei criteri interni formalmente approvati che hanno determinato, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata rispetto al medesimo saldo del giorno precedente una **CIV di euro 15,00.**

Tale CIV è addebitata solo nel caso in cui non operi la **franchigia prevista per legge** che si applica per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo di fine giornata utile ai fini CIV - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli utilizzi extrafido questi ultimi sono inferiori o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Inoltre, il saldo debitore disponibile di fine giornata utile preso in considerazione ai fini dell'eventuale superamento della suddetta soglia di legge è depurato da tutti gli addebiti esenti realizzato nell'arco dei sette giorni consecutivi entro cui opera la stessa franchigia.

La Banca, al fine di contenere i rischi legali e reputazionali e al fine di prevenire eventuali possibili contenziosi con la clientela, offrendole una tutela maggiore rispetto a quella prevista per legge, inserisce specifiche franchigie e/o limiti in presenza dei quali non trova applicazione la CIV.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo **si stabilisce un importo massimo pari a euro 300,00 a trimestre addebitabile a titolo di CIV**.

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione.

CIV applicabile: 15 euro

Importo massimo trimestrale: 300 euro

- sconfinamenti utili ai fini CIV realizzati nel trimestre di riferimento: 30
- CIV complessiva applicabile senza massimale: 450 euro
- CIV complessiva applicata dalla Banca: 300 euro

3.2 Determinazione della CIV su rapporti per clienti non consumatori.

La Banca esegue un'attività d'istruttoria veloce nei confronti della clientela classificata come "**non** consumatori" differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV media applicabile per ciascuno scaglione ai **rapporti con non consumatori**, la Banca ha adottato dei criteri interni formalmente approvati che hanno determinato, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata rispetto al medesimo saldo del giorno precedente che l'importo della **CIV sia pari a euro 30 per il primo scaglione fino a € 5.000,00 e sia pari a euro 40 per il secondo scaglione oltre € 5.000,00.**

4 Tabelle riepilogative

Tabelle riepilogative dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto.

CONSUMATORI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO	FRANCHIGIA	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATO / NON AFFIDATO	€ 15,00	Non Prevista	€ 300,00

NON CONSUMATORI – OPZIONE A SCAGLIONI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO		FRANCHIGIA	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATO/ NON AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 30,00	Non Prevista	Non Previsto
	OLTRE € 5.000,00	€ 40,00		

Treviglio, 08.02.2023